

PARERE SULLA IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
2019/2021

Il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Artogne nominato per il triennio 201//2021 con deliberazione consiliare nr. 24 del 31/07/2018, esecutiva ai sensi di legge

**PREMESSO**

Che l'art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2018 per il personale dipendente del comparto Funzioni Locali prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*.

- Che l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che *“...a corredo di ogni contratto integrativo le PP.AA. redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa”*;

- Che l'art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all'Organo di revisione *“...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti...”*;

- Che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**RICHIAMATI**

- La determinazione n. 22 del 25/07/2019 avente ad oggetto *“Art. 67 CCNL 21.05.2018 - disciplina delle risorse decentrate” - costituzione fondo anno 2019*”;

- La determinazione n. 45 del 12/12/2019 avente ad oggetto *“Art. 67 CCNL 21.05.2018 - disciplina delle risorse decentrate” - aggiornamento limite 2016 e fondo anno 2019*”;

- Il parere sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate (art 67 CCNL 21/05/2018) per l' anno 2019 rilasciato in data 07/08/2019;

- Il parere sull' aggiornamento del limite 2016 e del fondo (art 67 CCNL 21/05/2018) per l' anno 2019 rilasciato in data 18/12/2019;

**ESAMINATA**

**la documentazione prodotta**

- La *“Relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo anno 2019 – 2021”* in data 10/11/2020;

- La *“Relazione tecnico-finanziaria del contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l' anno 2019 ”*, in data 10/11/2020; in merito alla costituzione del fondo per l' anno 2019, alla definizione delle poste di destinazione del fondo stesso, al confronto con il corrispondente fondo certificato nell' anno 2016 , alla compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo;

- L'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l' anno 2019 del personale dipendente non dirigente sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalla delegazione trattante di parte sindacale;

**ACCERTATO**

- Che la “Relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l’ anno **2019**” evidenzia il contenuto del CCDI per l’anno 2019 e il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale e l’illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale;
- Che la “Relazione tecnico-finanziaria del contratto decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l’ anno **2019**– costituzione fondo anno 2019”, illustra gli elementi della parte fissa e variabile di costituzione e definisce le poste di destinazione del fondo;
- Che l’ importo annuale del fondo 2019 ha trovato copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019 con imputazione contabile anno corrente ovvero re imputazione anno successivo secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, così come verificato nella relazione tecnico finanziaria;

**Che in assenza di sottoscrizione dell’ accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2019 le corrispondenti somme sono confluite nel risultato di amministrazione;**

- Che è stato rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 per cui *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;*

#### RICHIAMATI

- Il sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con la suddetta deliberazione della G.C. **n. 39 del 07/06/2012**, in attuazione del quale il Nucleo Unico di Valutazione effettua le valutazioni annuali;
- Gli indirizzi per la contrattazione integrativa forniti dall’amministrazione con Deliberazione di G.C. **n. 65 del 27/06/2019**;
- La nomina della delegazione di parte datoriale con deliberazione della Giunta **Comunale n. 99 del 29/11/2018**;

#### ESPRIME

Parere favorevole **con eccezioni** sull’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2019/2021 del personale dipendente non dirigente, **ritenendo che**, alla luce della documentazione ricevuta:

- a) la materia disciplinata rientra tra quelle oggetto di contrattazione decentrata;
- b) i trattamenti economici, sia di natura fissa e continuativa che variabile, disciplinati dal CCDI sono conformi a quanto prescritto dagli obblighi di legge e dalle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, **fatta salva la decorrenza delle progressioni economiche orizzontali (artt. 6 e 7 CCDI) che non può essere antecedente al 1° gennaio dell’anno in cui si stipula il CCDI;**
- c) è stato rispettato il vincolo previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- d) i costi della contrattazione decentrata, costituzione del fondo anno 2019, così come indicato nella relazione tecnico finanziaria, hanno trovato copertura nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 esercizio 2019 con imputazione contabile anno corrente ovvero re imputazione anno successivo secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, così come verificato nella relazione tecnico finanziaria e in assenza di sottoscrizione dell’ accordo decentrato integrativo entro il 31/12/2019 le corrispondenti somme sono confluite nel risultato di amministrazione.;
- e) **la previsione di un automatismo (art 6 c.2 allegato A p.3 e)) nella selezione delle progressioni economiche non risulta coerente con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.**

Lurago d’Erba li 16/11/2020

IL REVISORE UNICO  
Dott. Alberto Sala

